Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 17 novembre 2003

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 ottobre 2003 - Deliberazione n. 2847 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - **Linee guida per l'utilizzo del fondo unico per l'edilizia residenziale pubblica. (con allegati).**

Allegato

LINEE GUIDA
PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. OGGETTO

Le presenti linee guida stabiliscono le finalità da perseguire nonché le strategie e le tipologie di intervento da attuare tramite la gestione del Fondo Unico per l'Edilizia Residenziale Pubblica, costituito nell'ambito dell'U.P.B. 1.3.10 (cap. 2401) del bilancio regionale.

Al predetto Fondo Unico affluiscono le risorse trasferite per effetto dell'intesa tra Stato e Regioni del 2.3.2000 e dei conseguenti Accordi di Programma previsti dall'art. 63 del D.L.vo 112/98 nonché dagli altri finanziamenti che verranno previsti dallo Stato a seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni, per la realizzazione di nuovi interventi nonché dai finanziamenti deliberati dalla Regione con propri fondi ordinari.

2. FINALITA' DEL FONDO

L'utilizzazione del Fondo tende a garantire la "Qualità Urbana", perseguendo la sostenibilità ambientale attraverso soluzioni ecocompatibili di bioarchitettura affinché le strategie di trasformazione non alterino in maniera irreversibile la vocazione del territorio anche in linea con la direttiva europea che precisa: "La Creazione Architettonica, la Qualità Edilizia, il loro inserimento armonico nell'ambiente circostante ed il rispetto del paesaggio e dell'assetto urbano nonché del patrimonio collettivo e privato rivestono un interesse pubblico".

L'utilizzazione del Fondo è finalizzato anche alla rimozione di fattori di disuguaglianza sociale, perseguendo il principio di pari opportunità per tutti i cittadini della Campania, senza distinzione di religione, sesso e razza nel settore della criticità abitativa, individuata nella situazione dei destinatari di provvedimenti di sfratto, degli occupanti alloggi impropri o antigienici, ovvero cespiti in condizione di sovraffollamento.

3. STRATEGIE DELLE INIZIATIVE

Gli interventi nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica verranno attuati nell'ambito di programmi costruttivi e di riqualificazione diretti al conseguimento di obiettivi di qualità, coerenti con le scelte urbanistiche, e con i valori architettonici ambientali, di rilievo per le implicazioni sociali.

Gli interventi nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica perseguono i seguenti obiettivi:

a) miglioramento della qualità della vita per quei ceti meno abbienti, per i quali il bisogno della Casa, ormai, rappresenta la soddisfazione di una esigenza primaria;
b) miglioramento delle condizioni di vivibilità residenziale, attraverso la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana e/o di recupero edilizio;
c) coinvolgimento di soggetti privati nella realizzazione di interventi residenziali di particolare rilevanza territoriale, ricorrendo a varie forme di partecipazioni associative ivi compreso lo strumento finanziario del Project Financing;
d) impiego delle risorse disponibili tenendo conto che le stesse rapresentano anche forme di investimenti, con ricadute in termini di sviluppo economico;

e) creazioni di incentivi finalizzati alla realizzazione di programmi che perseguono la qualità urbana, con significativi risvolti sociali ed in coerenza con le linee guida per la pianificazione territoriale regionale (Del. G.R. n. 4459 del 30.09.02);

4. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

Oltre che interventi tradizionali di edilizia sovvenzionata ed agevolata, di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi complessi, possono essere finanziati interventi per la realizzazione di programmi straordinari e/o sperimentali, anche d'intesa con l'Amministrazione centrale.

L'Edilizia pubblica si attua mediante programmi costruttivi finalizzati all'obiettivo della "Qualità urbana" tesi ad avviare un processo di riorganizzazione e razionalizzazione del costruito attraverso un ridisegno urbanistico architettonico e morfologico che garantisca uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei valori ambientali e della coesione sociale.

Nell'attuazione delle strategie gli interventi si distinguono nelle due macrotipologie, "istituzionale/normativa" e "progettuale/innovativa".

A) MACROTIPOLOGIA ISTITUZIONALE/NORMATIVA:

- programmi di edilizia sovvenzionata (nuove costruzioni, recupero edilizio, manutenzione straordinaria, completamento programmi, acquisto alloggi da parte dei comuni, maggiori oneri derivanti da sentenze di esproprio e lodi arbitrali);
- programmi di edilizia agevolata (nuove costruzioni, recupero edilizio, contributi individuali per l'acquisto della prima casa, manutenzione straordinaria delle parti comuni degli edifici abitativi privati);
- anagrafe dell'utenza degli assegnatari di alloggi E.R.P. e dei beneficiari di contributi di edilizia agevolata nonché del patrimonio abitativo pubblico;
- programmi complessi (P.R.U., Programmi Integrati, Contratti di Quartiere, P.R.U.S.S.T., Urban, studi di fattibilità);
- programmi di urbanizzazione (opere primarie e secondarie, ivi compresa la realizzazione di luoghi di culto cattolico e delle varie altre confessioni presenti sul territorio);

B) MACROTIPOLOGIA PROGETTUALE/INNOVATIVA

- progetti straordinari (realizzazione di residenze universitarie etc.);
- progetti di emergenza abitativa (interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, interventi ed incentivi per la delocalizzazione dei soggetti residenti in zone a rischio sismico e vulcanico etc.);
- costituzione e partecipazione a società miste (partenariato tra pubblico e privato finalizzato all'attuazione di nuove politiche abitative ed al miglioramento della qualità urbana).

Al fine di sostenere adeguatamente le strategie di Politica Abitativa al Fondo Unico potranno essere attinti gli oneri:

a) per il compenso di consulenti esterni o figure professionali di particolare competenza da affiancare ai tecnici interni anche a seguito di specifiche selezioni effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto del disposto di cui alla L.R.17/96;

b) per l'attività di nuclei e commissioni tecniche composte da esperti esterni e dirigenti c/o funzionari interni per la valutazione di particolari programmi complessi, prodotti a seguito di specifici bandi pubblici già espletati nell'esercizio finanziario 2003 o in corso. In favore dei componenti dei suindicati organismi verrà corrisposto un compenso pari a quello previsto dalla deliberazione di G.R. n. 5264 del 31.10.2002;

c) per attività di informazione e documentazione finalizzata alla diffusione degli strumenti funzionali/operativi per l'accesso alle tipologie di intervento nonché per studi e ricerche a sostegno delle strategia in materia di politica abitativa.

Per le spese necessarie al funzionamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), è riservata una quota pari al 0,5% sulla spesa complessiva dell'intervento da realizzare, e, comunque, per un importo massimo di € 60.000,00.

5. SOGGETTI DESTINATARI

Possono accedere alle risorse del Fondo Unico oltre all'Ente Regione i Comuni, II.AA.CC.PP., Imprese, Cooperative, Società Miste o Pubbliche e singoli cittadini, aventi i requisiti previsti dalle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

6. UTILIZZAZIONE DEL FONDO

Gli interventi da realizzare a carico del Fondo Unico sono deliberati dalla Giunta Regionale, anche attraverso il finanziamento di progetti o programmi di intervento previsti da singoli bandi di concorso di volta in volta deliberati.